



## ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MUSICALE STATALE

Via Corridoni, 34/36 - 20122 Milano TEL 02/88440320 - FAX 02/88440328

e-mail : MIIC8DE001@istruzione.it - PEC : MIIC8DE001@PEC.ISTRUZIONE.IT

- C.F. 80124970155 - www.ioms.edu.it

Scuola Primaria "Cuoco - Sassi" Via Corridoni, 34/36 - Milano - Scuola Secondaria 1° Grado "G. Verdi" Via Savarè, 2 - Milano  
Liceo Musicale Statale "G. Verdi" Via Corridoni, 34/36 - Milano

## Sistema di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

### Esame di Maturità

Delibera del Collegio Docenti del giorno 29.04.2026

*Addendum esame di Maturità a. s. 2025-2026*

### IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n.104, “*legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate*”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297– “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “*norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, riguardante “*Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003,*

n.53”

- VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n.29, concernente “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l’articolo 12;
- VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, avente a oggetto “*Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione*” e in particolare l’articolo 7, comma 2;
- VISTA** la legge 18 giugno 2009, n.69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, e in particolare l’articolo 32;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, riguardante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA** la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “*Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica*”;
- VISTA** la legge 1° ottobre 2024, n. 150, concernente “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 “*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente oggetto “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n.59*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, che adotta il “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con*

*modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169”*, ed in particolare l’articolo 14, comma 7;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente oggetto *“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, avente a oggetto il *“Regolamento recante «indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento»”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, di adozione del *“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, che definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 novembre 2019, n. 1095, che sostituisce il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione di cui al D.M. del 26 novembre 2018, n. 769;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n.89, di *“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, recante i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

di istruzione negli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, di *"Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica"*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 novembre 2024, n. 226, riguardante *"Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62"*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 novembre 2025, n. 218, concernente le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 9 gennaio 2026, n. 2, concernente la modifica e l'implementazione del modello del Curriculum della studentessa e dello studente, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2020, n. 88;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 9 gennaio 2026, n. 3, concernente l'adozione del modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 29 gennaio 2026, n. 13, concernente l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio d'esame – A.S. 2025/2026;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 18 febbraio 2026, n. 28, riguardante *"Individuazione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte dell'esame di maturità"*;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero dell'istruzione e del merito del 26 marzo 2026, n. 54.

**CONSIDERATO** che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso proprie delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, al fine di dare al sistema di valutazione d'istituto la necessaria trasparenza;

**ALL'UNANIMITÀ**

**DELIBERA**

il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di Secondo Grado relativamente all'esame di maturità dell'Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano a. s. 2025-2026 come segue:

## **1 – Ammissione/non ammissione all'esame di maturità**

### **1.1 Candidati interni**

In sede di scrutinio finale gli alunni e le alunne delle classi quinte sono ammessi/e all'esame di maturità in presenza dei seguenti requisiti:

- essere iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122;
- possedere una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto;
- possedere un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio di maturità. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di maturità.
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dall'esame ai sensi dello 'Statuto delle studentesse e degli studenti' (art.4 DPR 249 del 24 giugno 1998);
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione.
- svolgimento delle attività di FSL secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

È comunque prevista la possibilità di ammettere con un provvedimento motivato un alunno o un'alunna in possesso di una insufficienza in una sola disciplina.

L'ammissione all'esame di maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline e al comportamento sono riportati nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce a ogni candidato interno il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, *prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.*

## **1.2 Candidati esterni**

Sono ammessi all'esame di maturità, in qualità di candidati esterni, coloro che:

- a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;
- d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026.

Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima che soddisfano i precedenti requisiti a) o b), e intendono partecipare all'esame di maturità in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2026.

L'ammissione all'esame di maturità è altresì subordinata alla partecipazione, presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno, alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI.

L'ammissione dei candidati esterni all'esame di maturità è disposta anche in mancanza del requisito di svolgimento di attività assimilabili alla FSL.

I candidati esterni sostengono l'esame di maturità sui percorsi del vigente ordinamento.

### **Esame preliminare dei candidati esterni**

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Gli esami preliminari consistono in prove scritte, compositivo / esecutive musicali, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.

L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

Il Dirigente, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame

preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

Il candidato è ammesso all'esame di maturità se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.

L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di maturità ovvero di mancata presentazione all'esame di maturità, vale come idoneità all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.

In caso di non ammissione all'esame di maturità, il consiglio di classe o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.

## **2 – Svolgimento dell'esame di maturità**

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del d.lgs 62/2017 sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana e da una seconda prova scritta / pratica.

L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove previste.

### **2.1 Prima prova scritta**

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico – linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

### **2.2 Seconda prova scritta**

La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Per l'anno scolastico 2025/2026, le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio sono individuate dal d.m. n. 13 del 29 gennaio 2026.

Nei licei musicali la seconda prova è suddivisa in due parti: la prima concernente la disciplina di indirizzo di T.A.C. (Teoria, Analisi e Composizione) e la seconda relativa ad una prova performativa individuale a scelta del candidato.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento.

Nei licei musicali per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua *performance*, qualora la stessa non sia individuale. L'accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente.

### **2.3 Colloquio**

Il colloquio è disciplinato dall'art 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017 e ha la finalità di accertare il

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa/dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente.

Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.M. 13/2026, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Esso concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli – documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.

Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente. Il colloquio prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all'art. 1, co.1, lettera b), del D.M. 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale. Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato. Per i candidati esterni la relazione o il lavoro multimediale hanno come oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 62/2017. Inoltre, il colloquio verifica le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. Infine, nell'ambito del colloquio, viene effettuata la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare. Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei.

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell'elaborato di cui all'art. 3, lettera a), sub iv.

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62 del 2017.

### **3 – Esame dei candidati con disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali**

#### **3.1 Esame dei candidati con disabilità**

Ai sensi dell'art. 24 dell'O.M. del 26 marzo 2026, n.54, gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di maturità secondo quanto disposto dall'articolo 3 dell'ordinanza. Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017.

Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di maturità, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito

scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale.

### **3.2 Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali**

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di maturità, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame. Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. Per la piena comprensione dei testi delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi delle suddette prove. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni sopra citate, conseguono il diploma di maturità. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale (vedi allegato "Griglia di valutazione della prova orale").

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento della lingua straniera, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Maturità sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico.

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni suddette conseguono il diploma di maturità.

## **4 – Valutazione finale e pubblicazione dei risultati**

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell'esame di maturità è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della

somma dei punti attribuiti dalla sottocommissione alle prove scritte e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di quaranta punti.

La sottocommissione dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di maturità è di sessanta centesimi.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del d.lgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti, sulla base dei criteri deliberati in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione sopra citata a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non Diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

## **5 – Curriculum della studentessa e dello studente**

A partire dall'a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il *Curriculum dello studente*, un documento di riferimento importante per l'esame di maturità e per l'orientamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Il *curriculum della studentessa e dello studente* è regolamentato dall'articolo 21 del d.lgs.13 aprile 2017, n. 62, comma 2, Capo III, riferito all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione.

Per l'a.s. 2025/26 viene confermato il modello del *Curriculum dello studente* adottato con il D.M. 8 agosto 2020, n. 88.

Il curriculum riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito; è un documento di riferimento fondamentale per l'esame di maturità e per l'orientamento dello studente, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Il Curriculum dello studente si compone di tre parti:

- la **prima parte** è a cura esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, a eventuali altri titoli posseduti e alle altre esperienze svolte in ambito formale;

- la **seconda parte**, la cui compilazione è affidata sia a studenti e studentesse sia alla scuola, riporta le certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere;
- la **terza parte**, che è compilata esclusivamente dagli studenti e dalle studentesse, riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.

Come noto, le Linee guida per l'orientamento, adottate con il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, hanno introdotto l'E-Portfolio quale strumento di supporto all'orientamento, che è messo a disposizione degli studenti all'interno della Piattaforma "Unica" (cfr. Nota prot. n. 2790 dell'11 ottobre 2023 e in particolare l'Allegato B). Come indicato dalle stesse Linee guida, "l'E-Portfolio rappresenta un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento", per la scuola secondaria di primo grado, e il "curriculum dello studente", per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli altresì in un'unica, evolutiva interfaccia digitale".

### **Le attività previste per la predisposizione del Curriculum**

#### **a) Consultazione e integrazione**

Le segreterie scolastiche accedono al Curriculum dello studente, visualizzano le informazioni precaricate a sistema e possono apportare eventuali integrazioni.

#### **b) Compilazione**

Gli studenti accedono al proprio E-Portfolio e inseriscono nella sezione "*Sviluppo delle competenze*" le informazioni su certificazioni conseguite e attività extrascolastiche svolte.

#### **c) Consolidamento pre-esame**

Il consolidamento pre-esame ha la funzione di mettere a disposizione delle commissioni d'esame il *Curriculum dello studente* in tutte le parti già compilate; tale fase segue le operazioni propedeutiche all'esame di maturità e precede l'insediamento delle commissioni d'esame.

#### **d) Visualizzazione durante l'esame**

Ai sensi del O.M. n. 54/2026, "*nello svolgimento del colloquio la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente*" (art. 22).

#### **e) Consolidamento post-esame**

Concluso l'esame di maturità e reso disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, le scuole devono consolidare definitivamente il *Curriculum dello studente*, integrato anche con le informazioni inerenti all'esito conseguito.

#### **f) Acquisizione del Curriculum**

Ogni studente diplomato ritrova il Curriculum definitivo all'interno della sezione Documenti dell'E-Portfolio, insieme al Supplemento Europass al Certificato.

## **6 – Documento del Consiglio di classe**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.lgs 62/2017 e dell'articolo 10 dell'O.M. n. 54 del 26 marzo 2026, entro il 15 maggio 2026, il Consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica.

Nella redazione del documento i Consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di maturità, alle attività di FSL, agli *stage* e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i Consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

Il documento del Consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo *on-line* dell'istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio.

## **ELENCO DEGLI ALLEGATI:**

- Griglia di valutazione della prova orale.

Milano, 29 aprile 2026

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Graziella Bonello